# REGOLAMENTO (CEE) N. 1112/84 DEL CONSIGLIO

## del 18 aprile 1984

## che modifica il regolamento (CEE) n. 1508/76 relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia (1983/1984)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1508/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1040/84 (4), definisce le condizioni in base alle quali l'olio d'oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, della sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, originario della Tunisia, beneficia dei vantaggi previsti dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (5), e determina l'importo corrispondente a tali vantaggi per il periodo che va dal 1° novembre 1983 al 31 ottobre 1984;

considerando che la Comunità economica europea e la Tunisia hanno convenuto, mediante scambio di lettere, di aumentare in via eccezionale, dal 16 dicembre 1983 al 31 ottobre 1984, il livello di tale vantaggio di 10 ECU per 100 kg di olio d'oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, importato nella Comunità alle condizioni richieste;

considerando che occore modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1508/76,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1508/76 è sostituito dal testo seguente:

« b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione riscossa dalla Tunisia per tale olio nei limiti di 12,09 ECU per 100 chilogrammi, importo maggiorato:

— dal 1° novembre 1983 al 31 ottobre 1984, di 12,09 ECU per 100 kg;

— dal 16 dicembre 1983 al 31 ottobre 1984, di 10 ECU supplementari per 100 kg. ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 aprile 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. ROCARD

(1) GU n. C 65 del 6. 3. 1984, pag. 7.
(2) Parere reso il 30 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.
(4) GU n. L 102 del 14. 4. 1984, pag. 7.
(5) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 1.